

Riunione Consiglio Direttivo del 26 giugno 2024

Il giorno 26 giugno 2024 alle ore 18.30 in prima convocazione da remoto si è riunito il Consiglio Direttivo.

Risultano presenti: Angelone Antonio, Angelosante Pino, Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Donato Francesco, Di Padova Simona, Faccia Luigi, Lolli Adolfo, Mariola Andrea Simone, Paglia Vittorio, Sgammotta Arcangelo.

Assenti: nessuno.

Presidente Di Donato Francesco, Segretario verbalizzante Ragni Antonio.

Alle ore 18.35 ha inizio la Riunione.

Punto 1 - Approvazione verbale seduta del 30 aprile 2024: votazione favorevoli tutti tranne astenuti: Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona.

Punto 2 - Resistenza nuova impugnazione del Sig. Trozzi nel ricorso T.A.R. AQ N.R.G. 346/2023 e contestuale esame parere ANAC del 31 maggio 2024: affidamento d'incarico – approvazione preventivo: Il Presidente legge la nota dell'avvocato Andrea Iannotta del 18 giugno 2024, trasmessa in pari data a tutti i Consiglieri membri del Direttivo, in riferimento al "Secondo atto di motivi aggiunti" del sig. Trozzi nel ricorso T.A.R. L'Aquila N.R.G. 346/2023. Il Presidente comunica che la notifica dei motivi aggiunti è avvenuta all'indirizzo pec del Collegio Regionale il 14 giugno u.s. e contestualmente richiama il parere ANAC del 31 maggio 2024. Legge, inoltre, il preventivo dell'avvocato Andrea Iannotta allegato alla convocazione. Luigi Del Castello legge una dichiarazione di voto contrario, anche per conto delle sig.re Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia e Di Padova Simona, che chiede sia allegata al verbale, come avviene (**All. 1**). Il Presidente, dopo la lettura della dichiarazione di voto allegata, precisa che l'impugnazione è proposta sia contro la Regione, sia contro il Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo. Rappresenta, pertanto, che il Collegio Regionale è tenuto a difendere i propri atti/comportamenti e per quanto riguarda il preteso eccessivo dispendio di risorse, che è stato evidenziato, rappresenta che, a maggior ragione dopo il provvedimento regionale del 15 aprile 2024 e il parere ANAC di cui sopra, la controparte avrebbe potuto evitare nuove impugnazioni e prendere atto di tutti i pareri (RCPT della Regione Abruzzo, RCPT e Segretario Generale del Comune dell'Aquila, nonché il parere dell'ANAC a firma del proprio Presidente) che confermano la correttezza dell'operato del RCPT del Collegio. Il Presidente richiama, altresì, la nota dell'avvocato Andrea Iannotta (già letta) nella parte in cui ricorda che il precedente preventivo era riferito alla sola fase cautelare, nella speranza che, chiarita la vicenda, non si sarebbe svolta la fase di merito, senza ulteriori aggravii di spesa. Il Presidente dichiara di non comprendere l'atteggiamento dei 4 Consiglieri che con le dichiarazioni rilasciate, dimostrano di operare non a tutela dell'Ente. Il Presidente ritiene giusto chiarire questo aspetto e riportarlo nel presente Verbale. Si mette a votazione il conferimento dell'incarico legale all'avv. Andrea Iannotta: Favorevoli tutti tranne contrari: Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000 VOTO: Favorevoli tutti tranne contrari: Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona.

Si mette a votazione il preventivo dell'avv. Andrea Iannotta: Favorevoli tutti tranne contrari: Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona. - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000 VOTO: Favorevoli tutti tranne contrari Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona.

Punto 3 - Formalizzazione del passaggio dei "compiti analoghi all'OIV" dal R.P.C.T. (in carica) del Collegio Regionale, ai Revisori (in carica) del Collegio Regionale e

contestuale riconferma incarico R.P.C.T. (anche) alla luce del parere ANAC del 31 maggio 2024: Il Presidente illustra il punto. Del Castello Luigi esprime dichiarazione di voto contrario che si allega al presente verbale con le stesse modalità di cui al punto precedente. Il Presidente richiama la memoria difensiva presentata dall'avv. Andrea Iannotta, nell'interesse del Collegio Regionale, nel giudizio innanzi al TAR L'AQUILA N.R.G. 346/2023, l'8 marzo 2024, e in particolare la premessa, pagg. 2 - 6, che si allega al presente verbale (**All. 2**). Di seguito se ne riporta estratto: *come precisato da ANAC sul proprio sito istituzionale Attestazioni OIV ed obblighi di trasparenza FAQ aggiornate al 19 dicembre 2023 ... "4.1) L'ordine professionale è obbligato all'OIV? L'Ordine professionale non è obbligato all'OIV ma è tenuto ad individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV cui affidare la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione ... 4.5) Negli Ordini professionali di piccole dimensioni sono i Revisori che rivestono il ruolo di compiti analoghi all'OIV? oppure è il responsabile trasparenza e anticorruzione? La scelta dei revisori è una possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Ente e che permette di evitare la sovrapposizione di funzioni distinte in capo ad un unico soggetto, il RPCT, che costituisce ipotesi plausibile solo temporaneamente".* Orbene, non essendo stato possibile nel 2022 e sino al luglio 2023 (stanti i ricorsi proposti innanzi a codesta On. Sezione negli anni 2022/2023 avverso le note di indizione dell'assemblea elettiva) indire le elezioni e procedere al rinnovo dei Revisori (con gli adempimenti curati dal nuovo Direttivo), il R.P.C.T. del Collegio Regionale ha provveduto ai compiti analoghi all'OIV sino alla nomina dei Revisori avvenuta l'11 dicembre 2023 (ALL. 7 alla presente memoria), a seguito dell'Assemblea elettiva del 31 luglio 2023 (all. 6 alla memoria del Collegio Regionale del 17 luglio 2023) e della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei revisori, la cui bozza di avviso è stata esaminata nel corso del Direttivo del 23 ottobre 2023 (ALL. 9 alla presente memoria). Dal gennaio 2024, dunque, i prossimi compiti analoghi all'OIV saranno via via affidati ai Revisori nominati. Il Presidente chiede, con la presente votazione, di formalizzare il passaggio dei "compiti analoghi all'OIV" dal R.P.C.T. (in carica) del Collegio Regionale Segretario del Collegio Antonio Ragni, ai Revisori (in carica) del Collegio Regionale e contestuale riconferma incarico R.P.C.T. (anche) alla luce del parere ANAC del 31 maggio 2024 al Segretario del Collegio Antonio Ragni.

Si mette a votazione il punto: Favorevoli tutti tranne contrari: Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000 VOTO: Favorevoli tutti tranne contrari: Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Del Castello Luigi, Di Padova Simona.

Punto 4 - Esame bozza Regolamento trasmessa dalla Regione al Collegio Regionale e calendarizzazione incontri per eventuale integrazione e modifica bozza ai fini della successiva ritrasmissione alla Regione, prima della discussione in Assemblea e degli adempimenti ex art. 16 bis, comma 3, L.R. 39/2012: Il Presidente comunica che è pervenuta la bozza di Regolamento dalla Dirigente del Servizio delle Politiche Turistiche della Regione Abruzzo dott.ssa Patrizia Radicci (allegata alla convocazione) a seguito dell'incontro tenutosi nella sede della Regione, a Pescara, nel mese di Marzo, e ritiene giusto assegnare non meno di 30 giorni di tempo, a tutti i consiglieri, per le opportune valutazioni e per trasmettere alla segreteria del Direttivo eventuali osservazioni. Luigi Faccia propone il termine per la presentazione da parte dei consiglieri delle relative osservazioni al 30 luglio ore 12.00. Tutti i presenti ritengono accoglibile la proposta del Consigliere Faccia. Il Presidente propone il seguente iter e cioè, una volta acquisite le relative osservazioni nei termini, di trasmetterle, per il tramite della segreteria, a tutti i consiglieri per le dovute valutazioni e successivamente di fissare un Direttivo per esaminare le proposte, al fine di condividere una bozza da ritrasmettere alla Struttura Regionale, per ulteriori pareri prima di approvare definitivamente la bozza in sede di Direttivo, per sottoporla alla valutazione del competente Organo assembleare. **Tutti i consiglieri condividono la calendarizzazione proposta.** Luigi Del Castello dichiara che, così come era stato evidenziato nella Riunione di Pescara con la Dott.ssa Radicci, vorrebbe che tutti i Consiglieri prendessero in esame la proposta di eliminazione del periodo "La

cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi: ...per definitiva inabilità medico sanitaria" di cui all'Art. 23 della bozza di Regolamento, in quanto contrastante con le pronunce del T.A.R. Il Presidente precisa che ogni osservazione sarà valutata in sede di Direttivo. Luigi Faccia chiede che venga messo a verbale che vige l'Autonomia del Collegio, in quanto, come accertato, esso è Organo di autogoverno.

Si mette a votazione il punto: Favorevoli tutti.

Punto 5 - Indagine di mercato ad invito plurimo finalizzata all'affidamento diretto del servizio di consulenza contabile finanziaria 2024/2027 - Esame domande -

Affidamento incarico: Il Presidente illustra il punto e comunica che a seguito dell'indagine di mercato ad invito plurimo finalizzata all'affidamento diretto del servizio di consulenza contabile finanziaria 2024/2027 l'unica domanda pervenuta è quella allegata alla convocazione e cioè dello Studio Giancola. Verificata la conformità dei requisiti presentati con quelli richiesti, si procede ad affidare l'incarico allo Studio Giancola per gli anni 2024-2027. Luigi Del Castello dichiara di avere legami di parentela con i titolari dello Studio Giancola e si astiene dalla votazione. Si mette a votazione il punto: Favorevoli tutti tranne: astenuti Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Di Padova Simona.


- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000 VOTO Favorevoli tutti tranne astenuti Bucci Rosa Maria, Colangelo Claudia, Di Padova Simona.

Alle ore 19.12 Il Consiglio Direttivo viene chiuso.

Il Presidente
Di Donato Francesco



Il Segretario
Ragni Antonio



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOTO CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI ABRUZZO 26/06/2024.

I sottoscritti Luigi Del Castello, Claudia Colangelo, Simona Di Padova e Rosa Maria Bucci, membri di codesto Consiglio Direttivo, presentano le seguenti dichiarazioni di voto da allegare al verbale del Consiglio Direttivo odierno (26 giugno 2024):

1) dichiarano voto di astensione.

2) dichiarano voto contrario perché: a) il Collegio Regionale e la relativa attività non è contestata dalla nuova impugnazione del consigliere Pietro Trozzi che si rivolge soltanto alla determinazione regionale adottata dalla nuova Dirigente Dott.ssa Radicci, sebbene avesse precedentemente adottato gli atti commissariali impugnati con il ricorso n. 346/2023 e, comunque, senza attendere il parere ANAC; non si pone quindi un interesse e tantomeno una esigenza del Collegio Regionale ad assumere ulteriori oneri per affidamento di ulteriore, inutile e dispendiosa attività difensiva non richiesta dall'oggetto della impugnazione; b) il Collegio Regionale è estraneo al parere rilasciato dall'ANAC alla sola Regione che ne ha fatto richiesta e che, quindi, è l'unico soggetto tenuto ad esaminarlo anche in relazione alla formulazione dei quesiti posti e con l'assunzione della responsabilità delle conseguenti determinazioni.

3) dichiarano voto contrario perché i "compiti analoghi all'OIV" (Organismo Indipendente di Valutazione) non possono essere svolti dal R.P.C.T. (Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza) che, comunque, deve essere ancora nominato dal Collegio Regionale come raccomandato anche nella relazione finale del Commissario Straordinario del 4.8.2023.

4) nella bozza mandata dalla Regione figura ancora l'art. 23 in una versione che, così come già espresso dai sottoscritti alla presenza della Dott.ssa Radicci nella riunione del 12 marzo 2024, nella parte relativa alla "cancellazione dall'Albo professionale" e nello specifico alla lettera b) "per definitiva inabilità medico sanitaria", viola il giudicato della sentenza del T.A.R. AQ del 26 giugno 2023 n. 00362/2023, emessa sul ricorso N.R.G. 249/2022, che aveva espressamente annullato detta previsione ritenendola illegittima.

Roccaraso, 26/06/2024.


LUIGI DEL CASTELLO




CLAUDIA COLANGELO



SIMONA DI PADOVA



ROSA MARIA BUCCI



**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
- SEZIONE I**

L'AQUILA

N.R.G. 346/2023

Camera di Consiglio del 13 marzo 2024

MEMORIA DIFENSIVA per il COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO (C.F.: 92013060667 – P. IVA: 01891720664), con sede in Via Montenero, 43 – 67039 Sulmona (AQ), in persona del Presidente p.t., dott. Francesco Di Donato, nato a Sulmona (AQ) il 6 settembre 1977 (C.F.: DDNFNC77P06I804F), rappresentato e difeso – come in atti – dall'avv. Andrea Iannotta (C.F.: NNTNDR80A17F839O), con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia (andrea.iannotta@pec.it) e fax 081/664783,

in resistenza ai motivi aggiunti, con nuova domanda cautelare, nel ricorso

N.R.G. 346/2023 proposti dal sig. **Pietro TROZZI** (C.F. TRZPTR65D23G493L), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, Via G. Verdi n. 18, nonché al domicilio digitale pec roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it, come da procura in atti e comunque rinnovata in calce; per l'annullamento degli atti ivi indicati (nel ricorso) e, a mezzo del presente atto, per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa adozione di idonee misure cautelari: - della nota pec prot. n. 504315/23 del 14.12.23 con la quale il Vicedirettore del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo, per il Dirigente "assente" del Servizio Politiche Turistiche e Sportive, in riscontro all'invito formulato dall'odierno ricorrente con nota pec del 29.11.2023 (di sollecito "alla conclusione della istruttoria avviata e all'assunzione di adeguate determinazioni attuative dei poteri regionali di vigilanza ex art. 16-bis della L.R. n. 39/20212"), ha comunicato che "questo Servizio, in esecuzione di quanto pronunciato dal TAR nelle ordinanze n. 224/2023 e n. 225/2023, alla luce del parere espresso dal

Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP 2 e della Regione Abruzzo nonché della documentazione trasmessa dalla Segreteria del Collegio regionale dei maestri di sci, ritiene ragionevole, allo stato attuale, non discostarsi dalle richiamate ordinanze del TAR che, nel bilanciamento dei rilevanti interessi fatti valere dalle parti, ha ritenuto accordare prevalenza alla continuità del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci”, interrompendo così il procedimento di verifica istruttoria avviata dal Dirigente del suddetto Servizio in espresso esercizio del potere regionale di vigilanza invocato dal ricorrente e rimasto omesso e denegato; - della nota pec prot. n. 504202/23 del 14.12.2023 del predetto Vicedirettore regionale, inviata p.c. al ricorrente quale consigliere direttivo del Collegio Regionale, con la quale, in riscontro ad ignota nota del Collegio Regionale “prot. n. 229 del 30.11.2023” e sulla scorta della stessa indicazione sopra virgolettata, ha invitato “codesto Collegio, a procedere ai controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità del consigliere Pietro Trozzi, previa verifica della sua volontà ad espletare il mandato per cui è stato eletto, ritenendo ogni altra questione posta all’attenzione dello scrivente Servizio non rilevante ai fini della operatività del Consiglio direttivo eletto”; - della nota del Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo prot. n. 40 dell’8.2.2024 avente ad oggetto “seguito Consiglio Direttivo del 23 ottobre 2023, punto 5 o.d.g.” con la quale “si comunica che il maestro Giandomenico Tatti è il nuovo componente del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo”; - per quanto occorra, di tutte le altre deliberazioni e/o atti del Collegio Regionale ivi compresa la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo nella seduta dell’11 dicembre 2023 e la deliberazione adottata dall’Assemblea il 22 dicembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso anche se non conosciuto.

Premessa

Il ricorrente, nei motivi aggiunti ai quali si resiste, richiama e allega agli stessi (doc. 26 del foliaro della produzione del ricorrente) il *Piano Triennale di*

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 del Collegio Regionale (ALL. 2 alla presente memoria). In detto Piano, nel paragrafo 5.2 Criteri di rotazione del personale di pag. 10, si afferma che ...L'attuale organico dell'Ente non consente di predisporre la rotazione del personale nelle aree considerate, né per i dirigenti né per il personale dipendente appartenente alle altre categorie. Il R.P.C. (Responsabile prevenzione della corruzione) in sede di monitoraggio e di verifica dovrà porre particolare attenzione a tale aspetto, intensificando eventualmente l'attività di controllo. Ed invero, come esposto nella memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023 ... nel Piano per la Prevenzione della corruzione, pubblicato sul sito istituzionale del Collegio Regionale, è stato possibile individuare il Responsabile della Prevenzione della corruzione in un profilo non dirigenziale dotato di idonee competenze, quale è il sig. Ragni, Segretario del Collegio Regionale da ben 21 anni, in quanto la struttura organizzativa del Collegio è di ridotte dimensioni [1 dipendente a tempo pieno, che svolge le funzioni di segretario e di RPC; 1 dipendente a tempo parziale, che coadiuva la segreteria, con particolare riguardo agli aspetti delle attività formative] e non prevede profili dirigenziali (v. nota del Presidente di ANAC del 3 novembre 2020). IL RPC ha curato, negli ultimi anni, tutti gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e della pubblicità, consentendo al Collegio abruzzese, con orgoglio, di essere uno dei pochi Collegi presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (contrariamente, ad esempio, al Collegio lombardo, che, pur ospitando le prossime Olimpiadi invernali, non figura nel Registro – v. ALL. 18 alla presente memoria). RPC che, in base alla normativa nazionale (art. 1 Legge 190/2012 – D.Lgs. 39/2013), svolge un incarico che non è soggetto ad una durata prestabilita, dovendo anzi prevedere una durata minima ragionevole, per acquisire le dovute conoscenze (pag. 15 della memoria del 17 novembre 2023). D'altronde, nel precedente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 (ALL. 3 alla presente memoria) è stato

precisato che ... *Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci - Abruzzo ha nominato come responsabile Ragni Antonio (Cod. Fisc. RGNNTN67E19F704C), nato a Monza il 19/05/1967 e residente in Sulmona Piazza Tibullo n. 3 – Segretario del Consiglio Direttivo. La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto delle direttive dettate dalla L. n. 190/2012, del P.N.A. e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo del Collegio e dell'attività istituzionale che svolge* (pag. 5), ribadendosi, come già avveniva nel precedente Piano anno 2015, che ... *La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione può costituire un'importante misura di prevenzione della corruzione. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali. Tuttavia, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, nei casi di amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, considerando le ridotte dimensioni del Collegio, nessuna rotazione del personale sarebbe possibile* (pag. 25 – par. 11.1).

Nell'ambito di tale peculiare contesto, coerente con le linee dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da ANAC, va dunque esaminata la Delibera del Consiglio Direttivo del 13 ottobre 2022 (doc. 27 del foliaro della produzione del ricorrente) che, nell'approvare il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024* del Collegio Regionale ha demandato al Segretario da dare seguito alla pubblicazione e ai relativi adempimenti, confermando un incarico (di *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*) che, tenendo conto delle caratteristiche del Collegio Regionale, note ad ANAC, non può essere interessato

da rotazione. Tanto è vero che il medesimo *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, il 13 ottobre 2022, ha provveduto agli adempimenti di competenza, ricevendo conferma della correttezza dell'operato, con email del 17 ottobre 2022 - di avvenuta registrazione della documentazione - proveniente da ANAC (**ALL. 4** alla presente memoria).

Contrariamente, dunque, a quanto sostiene controparte in ordine all'asserita *manca di un effettivo RPCT del Collegio Regionale, neppure identificato ed identificabile nel Sig. Antonio Ragni, assunto come impiegato d'ordine e Segretario del Collegio Regionale* (pag. 7 dei motivi aggiunti), il Collegio Regionale è dotato di un valido R.P.C.T. che è nella pienezza delle sue funzioni, come risulta dagli atti sopra commentati. D'altronde, eloquentemente, nel parere rilasciato dal Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Regione Abruzzo del 16 novembre 2023 prot. n. 465546 (depositato dalla Regione il 20 novembre 2023 e che si allega alla presente memoria sub **ALL. 5**) si legge *non può che farsi riferimento al RPCT del Collegio regionale in oggetto, al cui sito web si fa altresì rinvio, per la documentazione del relativo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) che risulta predisposto dallo stesso RPCT* *ivi* *indicato:* https://www.maestrisciabruzzo.it/wp-content/uploads/2022/10/Piano-Triennale-Anticorruzione_Collegio_Abruzzo-2022-2024.pdf...

Non coglie nel segno neppure il rilievo di controparte per il quale il R.P.C.T. avrebbe illegittimamente *attestato in data 14.9.2023 (cfr. all. 4 produzione Collegio Regionale del 17.11.2023) nella qualità di Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV la correttezza della pubblicazione dei flussi normativi nella sezione amministrazione trasparente del Collegio Regionale, con ruolo incompatibile - secondo quanto prescritto dal sistema e dalla stessa ANAC - con quello di RPCT, tanto da non essersi mai qualificato tale anche nella recente corrispondenza intercorsa in ordine alle verifiche di inconfiribilità* (ancora pag. 7 dei motivi aggiunti). Ed invero, come precisato da ANAC sul proprio sito

istituzionale *Attestazioni OIV ed obblighi di trasparenza FAQ aggiornate al 19 dicembre 2023 ... 4.1) L'ordine professionale è obbligato all'OIV? L'Ordine professionale non è obbligato all'OIV ma è tenuto ad individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV cui affidare la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione ... 4.5) Negli Ordini professionali di piccole dimensioni sono i Revisori che rivestono il ruolo di compiti analoghi all'OIV? oppure è il responsabile trasparenza e anticorruzione? La scelta dei revisori è una possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Ente e che permette di evitare la sovrapposizione di funzioni distante in capo ad un unico soggetto, il RPCT, che costituisce ipotesi plausibile solo temporaneamente.* Orbene, non essendo stato possibile nel 2022 sino al luglio 2023 (stanti i ricorsi proposti innanzi a codesta On. Sezione negli anni 2022/2023 avverso le note di indizione dell'assemblea elettiva) indire le elezioni e procedere al rinnovo dei Revisori (con gli adempimenti curati dal nuovo Direttivo), il R.P.C.T. del Collegio Regionale ha provveduto ai *compiti analoghi all'OIV* sino alla nomina dei Revisori avvenuta l'11 dicembre 2023 (**ALL. 7** alla presente memoria), a seguito dell'Assemblea elettiva del 31 luglio 2023 (all. 6 alla memoria del Collegio Regionale del 17 luglio 2023) e della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei revisori, la cui bozza di avviso è stata esaminata nel corso del Direttivo del 23 ottobre 2023 (**ALL. 9** alla presente memoria).

Dal gennaio 2024, dunque, i prossimi *compiti analoghi all'OIV* saranno via via affidati ai Revisori nominati.

Le eccezioni sollevate da parte ricorrente in ordine al R.P.C.T. del Collegio Regionale (nominato sin dal 2015: all. 3 alla memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023) appaiono, pertanto, manifestamente pretestuose, prima ancora che palesemente inammissibili e infondate.

Data la rilevanza del ruolo, era necessario anticipare, già in premessa, la replica alle eccezioni di controparte.

* * * * *

1. Con la presente memoria il Collegio Regionale, in via preliminare, si riporta al precedente scritto difensivo depositato il 17 novembre 2023 unitamente a 19 allegati, che qui devono intendersi integralmente trascritti, per resistere al ricorso introduttivo e all'annessa domanda cautelare, e reitera, sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nella detta memoria sub punto I pagg. 2-4, ribadendo che *in diverse occasioni la giurisprudenza ha precisato che sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità in quanto volte alla tutela di un diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo e che la giurisdizione non incontra limitazione o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento, perché in tali ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. (così Cass. civ., Sezioni Unite, 26 maggio 2017, n. 13403; 20 ottobre 2016, n. 21262; 6 aprile 2012, n. 5574; 28 maggio 2015, n. 11131; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 15 giugno 2017, n. 295; 22 gennaio 2013, n. 18; Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 2502): v. sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, n. 990/2019 dell'11 febbraio 2019.*

2. Nel merito, il Collegio Regionale, come rappresentato e difeso, resiste ai motivi aggiunti integrativi del ricorso di cui sopra e all'annessa nuova domanda cautelare, rilevando quanto segue:

D) con il primo motivo aggiunto il ricorrente eccepisce che:

- *Le impugnate determinazioni assunte dal Vicedirettore del Dipartimento (in luogo del Dirigente del Servizio) regionale sono inficiate dai rubricati plurimi profili di illegittimità orientati alla abnorme finalità di sottrarsi all'esercizio del potere di vigilanza regionale stabilito dall'art. 16 bis della L.R. n. 32/2013 e in base al quale era stato avviato (dalla Dirigente del Servizio regionale e su richiesta del ricorrente) apposito procedimento per verificare le cause di inconferibilità denunciate...*

- le dette determinazioni sarebbero illegittime anche nella parte in cui si riferiscono *al parere espresso dal Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP e della Regione Abruzzo*”, tenuto conto che quest’ultimo Servizio non ha espresso alcun “parere” ed anzi ha posto una serie di dubbi e fornito indicazioni tutt’altro che illuminanti, tanto da concludere con il suggerimento di rivolgersi all’ANAC;
- il Collegio Regionale sarebbe privo di un effettivo R.P.C.T.;
- le inconferibilità e le incompatibilità denunciate sarebbero inconfutate e inconfutabili, a partire dalla posizione del Consigliere Luigi Faccia *siccome componente dal giugno 2022 del consiglio comunale dell’Aquila, comune sopra i 15.000 abitanti e capoluogo della Regione nell’ambito della quale si pone l’ente pubblico di livello regionale quale è il Collegio - appunto - Regionale dei Maestri di Sci.*

Il presupposto da cui muove il ricorrente per tentare di attrarre la vicenda nella giurisdizione di codesto On. T.A.R. si fonda sull’asserita circostanza per la quale *la verifica della sussistenza delle cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, siccome incidente sulla stessa candidabilità, avrebbe dovuto essere svolta prima e, in particolare, ai fini dell’ammissione delle candidature degli aspiranti onde evitare di inficiare il voto dell’assemblea elettiva su una lista di candidati caratterizzati da cause di inconferibilità rilevanti anche sul piano dell’indebita attrazione di voti.*

Il motivo è inammissibile e infondato per i seguenti motivi:

A) circa il presupposto da cui muove il ricorrente per tentare di attrarre la vicenda nella giurisdizione di codesto On. T.A.R., sopra trascritto, è agevole rilevare che l’art. 20 D.lgs. 39/2013 (*ex adverso* invocato) prevede che *All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto (comma 1) ... La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (comma 4).* La norma, dunque, dispone che, all’atto del conferimento di incarico e quindi quando è stato individuato l’interessato,

debbano essere acquisite le dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità. Bene ha fatto pertanto il Commissario straordinario, che ha curato l'Assemblea elettiva del 31 luglio 2023, ad acquisire le dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità dopo il risultato elettorale, in quanto tale comportamento è conforme alla previsione di cui all'art. 20 D.lgs. 39/2013;

B) nel merito, si osserva che il Servizio regionale Politiche Turistiche e Sportive Ufficio Strutture Ricettive e Professioni Turistiche l'8 novembre 2023 (**ALL. 6** alla presente memoria), a seguito della segnalazione del ricorrente del 25 settembre 2023, ha chiesto al CAP – Servizio regionale Autonomo Controlli e Anticorruzione di esprimere un parere sulla *presunta esistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 39/2013 e art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs 39/2013*. La richiesta di parere si è caratterizzata per una puntuale sintesi dei rilievi mossi dal ricorrente e dei riscontri del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)* del Collegio Regionale di cui alle note del 3 ottobre 2023 e del 22 ottobre 2023 (all.ti 12 e 14 alla memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023).

Il CAP - Servizio regionale Autonomo Controlli e Anticorruzione, con parere del 16 novembre 2023 (**ALL. 5** alla presente memoria) ha, innanzitutto, confermato la competenza esclusiva in capo al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* del Collegio Regionale, ex art. 15 D.lgs. n. 39/2013, a deliberare circa i profili di inconferibilità/incompatibilità degli appartenenti allo stesso. Il medesimo Servizio regionale ha poi posto in evidenza: **b-1)** la non conferenza delle disposizioni degli artt. 12 e 13 L.R. n. 39/2012 con le definizioni di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 (che si ricollegano all'art. 4 del medesimo D.Lgs.), fatto oggetto della questione sollevata nell'esposto del ricorrente; **b-2)** la non invocabilità dell'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013, anch'esso oggetto di argomentazioni nell'esposto del ricorrente, in quanto la Regione non è individuabile quale Amministrazione che “conferisce” gli “incarichi”; **b-3)** l'astratta invocabilità dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013,

alla quale però fanno da controaltare *le riflessioni precedenti sull'attività professionale svolta in proprio, oltre che sulla conoscenza nel merito, da parte del Collegio, della natura delle attività svolte; e l'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013, per il quale varrebbe ugualmente quanto sopra accennato circa la verifica, da ricondurre in seno al Collegio medesimo, della sussistenza o meno di "deleghe gestionali dirette"*.

I rilievi svolti dal Servizio regionale Anticorruzione coincidono con le verifiche del R.P.C.T. del Collegio Regionale, confluite nelle note del 3 ottobre 2023 e del 22 ottobre 2023 (all.ti 12 e 14 alla memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023).

Verifiche che risultano confermate, di recente, (anche) dal Segretario Generale del Comune di L'Aquila, in relazione alla posizione del Cons. Luigi Faccia ritenuta dal ricorrente assorbente, in termini di illegittimità delle valutazioni regionali. Ed invero, nel parere del 4 marzo 2024 (**ALL. 10** alla presente memoria) il Segretario Generale Dott. Lucio Luzzetti (in riscontro alla richiesta di parere dello stesso Consigliere Faccia) ha posto in evidenza che *l'istituzione del Collegio regionale dei Maestri di sci è disciplinata dall'art. 16 della Legge Regionale n. 39/2012, che lo definisce "Organo di autogoverno e autodisciplina della professione". Dunque, la normativa conferisce a tale struttura un'ampia autonomia di ordinamento e gestionale, che ha, come conseguenza, la non applicabilità degli artt. 1, 7 e 11 del D. Lgs. n. 39/2013, che limitano il loro campo di applicazione agli enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati da una pubblica amministrazione. La richiamata Legge Regionale non fa alcuna menzione di tale controllo sulla struttura di cui si parla. Ad adiuvandum, non può essere sottaciuta la circostanza che il consigliere comunale richiedente il presente parere non ha poteri gestionali (come da sua dichiarazione contenuta nella nota di richiesta) e la questione riferita al fatto che il Collegio in parola non appare attingere ad alcun contributo pubblico. Infatti, in base al bilancio consuntivo 2022 – ultimo disponibile sul sito internet del*

Collegio, www.maestrisciabruzzo.it – il conto economico contempla, tra le entrate, le sole quote degli iscritti e gli interessi attivi bancari, mentre i ricavi sono costituiti da varie voci che non sono riconducibili a forme di sostegno pubblico (vendita di divise, proventi per selezioni e per corsi di formazione e aggiornamento, con una partita dall'importo assolutamente trascurabile per i ricavi diversi); nello stato patrimoniale le voci dell'attivo circolante concernono invece i soli crediti erariali e vero i clienti e le disponibilità liquide. Tutto ciò conferma che le ipotesi contenute nella normativa vigente in fatto di inconfiribilità/incompatibilità non possano essere applicate al Collegio dei Maestri di sci d'Abruzzo. In conclusione, a parere dello scrivente non sussistono cause ostative a ricoprire gli incarichi di Consigliere comunale e di vicepresidente del consiglio direttivo del Collegio dei Maestri di Sci d'Abruzzo a carico del sig. Luigi Faccia.

Gli accertamenti e le verifiche svolti hanno quindi dimostrato l'assenza delle segnalate situazioni di inconfiribilità/incompatibilità oggetto dell'esposto del ricorrente.

C) In merito alla asserita circostanza della mancanza nel Collegio Regionale del R.P.C.T., si rinvia alla *Premessa* della presente memoria (pagg. 2-6), segnalando che le gratuite insinuazioni sulla carenza di competenze e di autonomia in capo al R.P.C.T. trovano smentita nelle verifiche disposte dalla Regione e dal Segretario Generale del Comune di L'Aquila, che hanno confermato l'accuratezza dell'indagine effettuata, avendo quale unico riferimento il D.lgs. 39/2013.

D) Il primo motivo aggiunto è pertanto palesemente infondato, essendosi basato, come il ricorso introduttivo, sulla carenza, nel Collegio Regionale, della figura del R.P.C.T. che, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 39/2013, ha competenza esclusiva sulla verifica delle dichiarazioni in tema di inconfiribilità/incompatibilità. Ma il motivo aggiunto è anche inammissibile, non avendo il ricorrente impugnato né contestato gli accertamenti del Servizio regionale Anticorruzione di cui al parere

del 16 novembre 2023, in atti dal 20 novembre 2023, che andava impugnato con motivi aggiunti da notificare entro il 19 gennaio 2024.

II) Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente impugna la nomina del surrogante, deducendo varie irregolarità, anche in relazione alle pretese carenze di verifiche in tema di inconfiribilità/incompatibilità di detto surrogante.

In ordine a tale motivo, si deduce quanto segue:

A) il ricorrente sig. Pietro Trozzi, va ricordato, con l'istanza cautelare annessa al ricorso introduttivo, ha manifestato l'esigenza di una *...tutela cautelare non certo per rientrare a far parte di (ed operare con) questo Consiglio Direttivo invalidamente costituito e chiaramente ostile al ricorrente, ma per sospenderne le funzioni mediante ripristino del regime di commissariamento straordinario;*

B) la volontà di non far più parte del Consiglio Direttivo era stata in precedenza espressa dal ricorrente che, con pec del 26 settembre 2023, successiva all'esposto del 25 settembre 2023, aveva comunicato al Consiglio Direttivo che non avrebbe partecipato alle sedute, diffidando gli altri consiglieri dal farlo (**ALL. 11** alla presente memoria);

C) in merito alla revoca dell'autodichiarazione resa dal ricorrente all'esito dell'Assemblea elettiva del 31 luglio 2023, non è stata svolta attività istruttoria, tenendo conto di quanto previsto dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo, secondo la quale, a fronte di rinuncia/revoca di dichiarazione, la determinazione dell'Amministrazione non può che essere di presa d'atto di detta dichiarazione, stante la preclusione all'annullamento giurisdizionale prevista dall'art. 21 *octies* comma 2° L. 241/1990; l'Amministrazione non è tenuta a valutare le motivazioni psicologiche addotte in ordine ad un ipotetico ripensamento, essendo queste ultime irrilevanti. Ciò a maggior ragione ove si consideri che, nella convocazione del Direttivo per il 23 ottobre 2023, notificata al ricorrente, il punto 5 prevedeva espressamente: *Esame, discussione e adozione provvedimento di surroga del Cons. del Consiglio Direttivo sig. Pietro Trozzi a seguito dell'atto di autodenuncia del 25 settembre 2023 e contestuale verifica, previa istruttoria del*

Segretario, di cause di ineleggibilità, di inconferibilità e incompatibilità del surrogante: salvo ritiro da parte dell'interessato dell'atto di autodenuncia (all. 16 alla memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023). Ritiro che non è intervenuto, come si auspicava, prima del 23 ottobre 2023;

D) per evitare di incidere sul buon andamento del Consiglio Direttivo, si è proceduto alla surroga del ricorrente con il primo dei non eletti nella disciplina di fondo, maestro Giandomenico Tatti, verificando la sua disponibilità ad assumere l'incarico (**ALL. 12** alla presente memoria), acquisendo la dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità e l'accettazione al subentro (**ALL. 13** alla presente memoria) e, ad opera del R.P.C.T., disponendo le verifiche sull'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità.

Il motivo aggiunto è, pertanto, infondato oltre che inammissibile per difetto di giurisdizione.

III) Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, il deliberato dell'11 dicembre 2023 del Consiglio Direttivo (**ALL. 7** alla presente memoria) con il quale si sono, tra gli altri, approvati gli atti della procedura ad evidenza pubblica di nomina dei revisori e il verbale dell'Assemblea del 22 dicembre 2023 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare il Rendiconto/Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 (punto 5 o.d.g.) e la bozza di Regolamento per il funzionamento del Collegio Regionale da inviare alla Regione per il percorso di condivisione del testo (punto 4 o.d.g.). Atti avverso i quali non sono stati dedotti motivi in via principale e dei quali, quindi, non è contestata la legittimità.

IV) Il ricorrente, pur a fronte del rigetto della precedente istanza cautelare, disposto con ordinanza di codesta On. Sezione n. 225/2023 del 23 novembre 2023, incentrata sulla necessità di assicurare la continuità del funzionamento del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale, insediatosi il 4 agosto 2023, per garantire il buon andamento della corrente stagione turistica invernale, e della mancata impugnazione di tale ordinanza in Consiglio di Stato, ripropone la

domanda cautelare per sospendere gli atti impugnati e per far ordinare alla Regione di svolgere le verifiche sulle denunciate cause di inconferibilità. Verifiche che però la Regione ha già effettuato con gli accertamenti contenuti nel parere del 16 novembre 2023, che rendono pertanto inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda di misure cautelari.

La realtà è che il ricorrente vuole paralizzare l'operato del Consiglio Direttivo e, con esso, il risultato elettorale. Ma l'operato del Consiglio Direttivo non può essere ostacolato, sia perché si sta assicurando, nella corrente stagione, il buon funzionamento delle attività organizzative e istituzionali del Collegio Regionale, sia perché si è dato seguito a tutti gli adempimenti indicati dalla Regione con la nota del 14 dicembre 2023 *ex adverso* impugnata [avendo il Direttivo, come riconosciuto dalla Regione con la relazione del 2 marzo 2024, provveduto a: approvare il bilancio di esercizio 2022; rendicontare i programmi formativi anni 2018-2021; predisporre e trasmettere, previa condivisione nell'Assemblea del 22 dicembre 2023, la bozza di Regolamento sul funzionamento del Collegio: v. nota del Segretario del Collegio Regionale del 1° marzo 2024 (**ALL. 15** alla presente memoria)].

Circa la bozza di Regolamento, si consideri che il Consiglio Direttivo, con nota del 6 marzo 2024, è stato convocato presso la Regione per il 19 marzo 2024 ore 17:00 per la condivisione della stessa prima della sua adozione in Assemblea e dell'approvazione da parte della Regione (**ALL. 16** alla presente memoria). La bozza è stata inoltrata al Direttivo, con le integrazioni apportate dalla Regione, con nota del 7 marzo 2024 (**ALL. 16** alla presente memoria). La precedente data indicata dalla Regione per il confronto, 7 marzo 2024, è stata rinviata al 19 marzo 2024 in quanto, e ciò conferma la rilevanza delle funzioni del Consiglio Direttivo, proprio il 7 marzo 2024 si è tenuto presso il Ministero del Turismo un incontro sulle problematiche dalla montagna appenninica al quale, su invito del Presidente del Collegio Nazionale (**ALL. 17** alla presente memoria), ha partecipato il

Presidente del Collegio Regionale Maestri di sci Abruzzo quale rappresentante dell'area Appennino Sud.

La sospensione degli atti richiesta dal ricorrente avrebbe dunque effetti devastanti sulla categoria per le seguenti ragioni:

- la sospensione del rendiconto porrebbe il Collegio Regionale nella condizione di essere considerato ente strutturalmente deficitario e inadempiente;
- non sarebbe possibile adempiere agli impegni in tema di formazione già programmati, elencati nella nota del Segretario del Collegio Regionale del 1° marzo 2024: *Convocazione Moduli Tecnico-Pratico Corso di Formazione Sci Alpino, Fondo e Snowboard secondo il seguente programma: Sci Alpino: 11-15 marzo Roccaraso; 18-22 marzo località da definire; 7-9 aprile località da definire a seguire 10 aprile esame tecnico. Sci di Fondo: 27 febbraio-4 marzo Roccaraso; 10-14 marzo località da definire; 15 marzo esame tecnico località da definire; 25-29 marzo prova PFC-S (ex eurosecurità località Roccaraso. Snowboard: 22-28 marzo Ovindoli; Selezioni Aspiranti Maestri di Snowboard in date e località da definire in base all'innnevamento. Convocazione Esami Finali Culturale e Didattico Corso di Formazione Sci Alpino, Fondo e Snowboard: fine aprile località Roccaraso. Convocazione Prova PFC-T (Ex Eurotest) del 17-18-19 aprile a Solda (BZ) o altra località in caso di mancato innnevamento. Convocazione Assemblea per approvazione Bilancio Consuntivo 2023 e nuovo regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo marzo-aprile (ALL. 15 alla presente memoria);*

- non sarebbe possibile partecipare all'incontro con la Regione per il percorso di condivisione del Regolamento calendarizzato per il 19 marzo 2024 (ALL. 16 alla presente memoria).

In ordine all'affermazione del ricorrente secondo la quale egli è *anche componente del Consiglio direttivo del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e, quindi, riveste una posizione nell'ambiente anche a livello nazionale che non può essere denigrata mediante abnormi atti quali quelli oggetto del presente*

contenzioso, è doveroso osservare, in replica, che la denuncia del 25 settembre 2023 è stata inviata per conoscenza al Collegio Nazionale (all. 9 alla memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023) e che il ricorrente, il giorno in cui ha trasmesso l'esposto, ha notiziato la stampa screditando il Direttivo (v. articolo di stampa del 25 settembre 2023 sub all. 10 alla memoria del Collegio Regionale del 17 novembre 2023). Pertanto, la denigrazione mediante abnormi atti proviene dal ricorrente e ha come destinatario il Consiglio Direttivo, legittimamente votato nell'Assemblea del 31 luglio 2023. Il preteso danno da discredito, per il ricorrente, è totalmente inesistente.

3. Tanto premesso e considerato, si chiede a codesta On. Sezione del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila di voler così provvedere:

- dichiarare inammissibile e infondata l'istanza cautelare annessa ai motivi aggiunti notificati il 12 febbraio 2024 e depositati in giudizio il 28 febbraio 2024;
- dichiarare, anche con sentenza in forma semplificata, inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti di cui sopra per difetto di giurisdizione;
- dichiarare inammissibile e infondato il ricorso come integrato con i motivi aggiunti, confermando la piena legittimità di tutti gli atti impugnati;
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite.

Con ogni conseguenza di legge

Lì, 8 marzo 2024

avv. Andrea Iannotta

Firmato digitalmente da:
Andrea Iannotta
Data: 08/03/2024 17:36:19